



Polizia di Stato

Compartimento Polizia Stradale
per il "Veneto"



SEZIONI POLIZIA STRADALE

PADOVA: via G.F. d'acquapendente 23. 049-8044411

@: sezpolstrada.pd@pecps.poliziadistato.it

ROVIGO: via S. Donatoni 11. 0425-426611

@: sezpolstrada.ro@pecps.poliziadistato.it

TREVISO: Piazza delle Istituzioni/viale S. Marco 2. 0422-248411

@: sezpolstrada.tv@pecps.poliziadistato.it

VENEZIA: via Ca' Rossa 14 Mestre. 041-2692311

@: sezpolstrada.ve@pecps.poliziadistato.it

VERONA: via Lungadige Galtarossa 14. 045-8090711

@: sezpolstrada.vr@pecps.poliziadistato.it

VICENZA: via Muggia 3. 0444-250811

@: sezpolstrada.vi@pecps.poliziadistato.it

CENTRI OPERATIVI AUTOSTRADALI

C.O.C. PADOVA: 049-8044411

@: polstradacoc.pd@poliziadistato.it

BOLOGNA: 051-575344

@: polstradacoa.bologna@poliziadistato.it

TRENTO: 0461-212992-3

@: polstradacoa.trento@poliziadistato.it

UDINE: 0432-578252

@: polstradacoa.udine@poliziadistato.it

www.poliziadistato.it/articolo/46-stradale/

COMMENTI

ARTICOLI DEL CODICE DELLA STRADA

**MODIFICATI DALLA LEGGE 29.07.2010 N.120,
RIGUARDANTI L'AUTOTRASPORTO
E I CONDUCENTI PROFESSIONALI**

VEICOLI ECCEZIONALI E TRASPORTI IN CONDIZIONI DI ECCEZIONALITÀ

A partire dal 13 agosto 2010 il servizio di scorta ai veicoli e ai trasporti eccezionali viene svolto esclusivamente da imprese private con soggetti abilitati - c.d. "scorte tecniche" -, che hanno gli stessi poteri della Polizia Stradale. Solo nel caso in cui il transito del veicolo o del trasporto eccezionale imponga la chiusura totale della strada e la deviazione del traffico su percorsi alternativi, deve essere richiesto l'intervento degli organi di Polizia Stradale che possono autorizzare il personale della scorta tecnica stessa a coadiuvare il personale di Polizia e ad eseguire direttamente le necessarie operazioni. Il Ministero dei Trasporti precisa che in tale circostanza, l'esatto adempimento di tale obbligo è rimesso alla prudente valutazione del responsabile della scorta tecnica e che tale obbligo deve riferirsi solo ai casi in cui, per le dimensioni particolarmente rilevanti o per le caratteristiche specifiche del veicolo eccezionale o del trasporto in condizioni di eccezionalità, sia indispensabile la chiusura totale della strada con l'effettuazione di interventi di regolazione del traffico a grande distanza e con la deviazione del traffico stesso su itinerari alternativi. In particolare - nelle more di una completa revisione delle nuove disposizioni normative - il Ministero ha stabilito che tutti i provvedimenti autorizzativi alla circolazione di un veicolo eccezionale, ancorché rilasciati prima del 13 agosto 2010, recanti la previsione dell'obbligo di una scorta della Polizia, sono da intendersi, di diritto, riferiti all'obbligo di una scorta tecnica. Resta fermo l'obbligo per il responsabile della scorta tecnica di richiedere l'intervento di un organo di Polizia Stradale nei casi previsti e sopra elencati.

TARGHE DI IMMATRICOLAZIONE DEGLI AUTOVEICOLI, DEI MOTOVEICOLI E DEI RIMORCHI

Con la scomparsa della targa ripetitrice dei rimorchi, viene introdotto il principio della targa personale. La targa seguirà le vicende giuridiche del veicolo e quindi è sempre trattenuta dal proprietario anche nel caso di trasferimento di proprietà del veicolo e di altra modificazione del titolo. Nelle more dell'entrata in vigore del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che fisserà le caratteristiche delle targhe, continuerà l'obbligo di apporre posteriormente al rimorchio la targa ripetitrice del veicolo trattore.

REQUISITI PER LA GUIDA DEI VEICOLI E LA CONDUZIONE DI ANIMALI

E' stata prevista la possibilità di innalzare, anno per anno (previa esibizione di uno specifico attestato di idoneità), da 65 a 68 anni, l'età dei conducenti di veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 20 T. In ogni caso per l'attuazione della disposizione occorre attendere l'emanazione entro il 13 dicembre 2010 di un decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che ne stabilisca le modalità.

Alla data di pubblicazione dell'opuscolo, in attesa di emanare le linee guida sui requisiti fisici e psichici al fine di uniformare i criteri di valutazione da parte delle commissioni mediche locali nel rilascio delle attestazioni di idoneità, il Ministero dei Trasporti, con uno specifico provvedimento, è già intervenuto per tutelare le legittime aspettative dei conducenti che, avendo compiuto i 65 anni di età, si trovino a poter esercitare il diritto riconosciuto dal nuovo articolo del Codice. Pertanto, i conducenti titolari di patente di guida categoria C in corso di validità, che abbiano 65 anni, possono continuare

a condurre, fino a 68 anni, autoarticolati e autotreni di massa complessiva a pieno carico superiore a 200 q.li, previa acquisizione, di anno in anno, di una attestazione con cui viene dichiarata la sussistenza dei requisiti fisici e psichici prescritti, rilasciata dalla commissione medica locale dopo l'emanazione delle linee guida di cui sopra, che dovranno essere pubblicate entro il prossimo 13 dicembre 2010.

PATENTE A PUNTI

Le modifiche apportate all'art. 126 bis riguardano, in particolare, la riacquisizione dei punti persi sulla patente. Il recupero dei punti, e va ricordato in proposito che per i conducenti di veicoli pesanti i punti recuperabili sono 9, avviene al termine di una prova d'esame da effettuarsi secondo le modalità stabilite da un decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti da emanarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge. Anche se non ha perso tutto il punteggio disponibile (20 punti) deve sottoporsi a revisione della patente chi, dopo aver perso 5 punti con una sola violazione, nell'arco dei dodici mesi successivi commetta altre due violazioni non contestuali che comportino ciascuna la decurtazione di almeno 5 punti. Per le violazioni che comportando decurtazione di punti, il Giudice deve comunicare la sentenza di condanna all'organo di Polizia procedente. La tabella dei punteggi è stata aggiornata e rimodulata per dare maggiore gradualità alla decurtazione prevista per le violazioni. Con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti saranno disciplinati corsi di guida sicura avanzata. Tali corsi possono fare recuperare fino ad un massimo di 5 punti a chi li ha persi per alcune violazioni che saranno individuate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

CERTIFICAZIONE DI NON ABUSO DI SOSTANZE ALCOLICHE E NON USO DI SOSTANZE STUPEFACENTI

L'articolo in commento oltre a modificare l'art. 128 del Codice della Strada in tema di revisione della patente, trattato a parte, modifica l'articolo 119 sui requisiti richiesti per la patente di guida.

Le modifiche relative all'art. 119 stabiliscono, infatti, che a partire dal 13 agosto 2011, per il rilascio di patenti (di qualunque categoria) o di certificati di abilitazione professionale, l'interessato deve esibire apposita certificazione da cui risulti che non abusa di sostanze alcoliche e non fa uso di sostanze stupefacenti e psicotrope, rilasciata sulla base di accertamenti clinico - tossicologici le cui modalità saranno individuate con decreto del Ministero della Salute, di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Per quanto di interesse per il settore, segnaliamo che la predetta certificazione deve essere esibita anche in occasione della revisione o del rinnovo delle patenti C, CE, D, DE (autocarri, autotreni, autobus, ecc) e del CFP (merci pericolose). Le spese relative sono a carico del richiedente. Tale disposizione si applica decorsi 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge (13 febbraio 2011). Va precisato che questa certificazione è diversa da quella disciplinata dall'art. 50, di seguito illustrato.

NUOVE REGOLE PER LA REVISIONE DELLA PATENTE: IN ALCUNI CASI DIVENTA OBBLIGATORIA

Come anticipato nel punto precedente, l'art. 23 modifica l'art. 128 del Codice della Strada relativo alla revisione della patente.

In particolare: è sempre disposta la revisione della patente (vale a dire che l'interessato deve rifare gli esami teorici e pratici di guida) nei confronti del conducente coinvolto in un incidente stradale che ha determinato lesioni gravi alle persone quando, in tale occasione, sia stata disposta la sospensione della patente per una violazione che prevede tale sanzione amministrativa accessoria.

Nei confronti del titolare di patente di guida che si sottoponga agli accertamenti nei termini prescritti, è sempre disposta la sospensione della patente di guida fino al superamento degli accertamenti stessi con esito favorevole. La sospensione è automatica e non richiede nuovo provvedimento. Chi continua a circolare durante il periodo di sospensione della patente di guida è soggetto a sanzione amministrativa (da euro 155 a euro 624) e alla revoca della patente di guida.

PATENTE A PUNTI PER GLI STRANIERI

Si prevede un meccanismo che consente di far funzionare la patente a punti anche per i conducenti stranieri. Per questi, infatti, è già previsto che se commettono violazioni che comportano perdita di punti non possono circolare in Italia per un certo periodo di tempo.

Rispetto alla vecchia norma, quella approvata individua chi e come deve essere adottato il provvedimento di interdizione alla guida per coloro che totalizzano almeno venti punti in un determinato arco temporale, e ciò rende completamente applicabile la procedura per gli stranieri, anche se provengono da Paesi in cui non sia in vigore un sistema di patente a punti. In pratica, il provvedimento di inibizione alla guida è emesso dal Prefetto del luogo in cui è stata commessa l'ultima violazione che ha comportato la decurtazione di punteggio sulla base di una comunicazione di perdita totale del punteggio trasmessa dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Il provvedimento, notificato all'interessato nelle forme previste dal Codice della Strada, è atto definitivo. Inoltre il conducente straniero che circoli durante il periodo di inibizione alla guida è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.842 a 7.396 euro con la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi e un'ulteriore inibizione alla guida per un periodo di quattro anni.

SANZIONI PER I TITOLARI DI PATENTE DI GUIDA RILASCIATE DA UNO STATO ESTERO.

La nuova formulazione del comma 6 e l'introduzione di un comma 6 bis all'art. 136 del Codice della Strada, modifica l'apparato sanzionatorio per i conducenti titolari di patente rilasciata da uno Stato estero. In particolare, il conducente straniero che è residente in Italia da più di un anno e guida con la patente estera scaduta è assimilato a colui che circola senza aver conseguito la patente di guida ed è pertanto soggetto all'ammenda da euro 2.257 a euro 9.032 a cui si aggiunge la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per tre mesi. Nel caso in cui lo stesso conducente guidi con patente valida, ma con CAP CQC o altro documento abilitativi rilasciato da uno

Stato estero scaduto di validità, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 a euro 624, nonché la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per 60 giorni.

SANZIONI IN MATERIA DI SUPERAMENTO DEI LIMITI DI VELOCITÀ

Vengono aumentate le sanzioni previste dai commi 9 e 9 bis dell'art. 142 del Codice della Strada in caso di superamento dei limiti di velocità. In particolare, chi supera i limiti di oltre 40 Km/h e non oltre i 60 Km/h è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.000, nonché alla sospensione della patente di guida da uno a tre mesi.

Chi invece supera di oltre 60 Km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 779 a euro 3.119, nonché alla sospensione della patente di guida da sei a dodici mesi.

Va sottolineato e ricordato che le suddette violazioni commesse dai conducenti alla guida di veicoli adibiti al trasporto di merci, comprese quelle pericolose, comportano il raddoppio delle sanzioni pecuniarie e accessorie.

NUOVO SISTEMA SANZIONATORIO IN CASO IN OSSERVANZA DEI TEMPI DI GUIDA E DI RIPOSO DEI CONDUCENTI

L'articolo della Legge di riforma, riformulando integralmente l'articolo 174 e modificando l'articolo 179 del Codice della Strada, dà attuazione al principio comunitario della gradualità delle sanzioni commisurate alla gravità delle violazioni: le violazioni più gravi sono punite con sanzioni più elevate, mentre le infrazioni minori con sanzioni di minore entità. Tale principio comporta inoltre che nei casi in cui la violazione dei tempi (guida e riposo) sia superiore al 10% di quelli prescritti, la relativa sanzione dovrà essere pagata immediatamente nelle mani dell'organo accertatore. Il nuovo apparato sanzionatorio interviene, tenendole distinte, sulle violazioni dei tempi di guida e di riposo.

Per ulteriori informazioni sull'argomento si rimanda alla sezione dell'opuscolo intitolata "Approfondimenti", redatta dal Compartimento di Polizia Stradale per il Veneto, di seguito pubblicata.

ULTERIORI MODIFICHE DELL'ART. 179 Cds

L'articolo della Legge di riforma in argomento modifica altresì l'art. 179 del Codice della Strada in materia di cronotachigrafo e limitatore di velocità.

In particolare, le sanzioni – peraltro invariate rispetto al passato – sono estese anche nel caso di non inserimento della scheda del conducente nell'apparecchio di registrazione. Inoltre, è previsto che in caso di incidente con danno a persone o a cose, il Comando dal quale dipende l'agente accertatore segnala il fatto all'autorità competente, (uffici del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali) il quale dispone la verifica presso la sede del titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto o dell'iscrizione all'albo degli autotrasportatori di cose, per l'esame dei dati sui tempi di guida e di riposo relativi all'anno in corso.

POSSESSO DEI DOCUMENTI DI GUIDA COMPRESA LA CQC

Tra i documenti che il conducente ha l'obbligo di portare con sé, previsti dall'art. 180 Cds, è stata inserita anche la CQC, quando prescritta.

TOLLERANZA ZERO PER ALCOL E DROGA

Questo è uno degli articoli entrati in vigore il 30 luglio scorso. Esso ha portato significative modifiche agli articoli 186 Cds (guida in stato di ebbrezza alcolica) e 187 Cds (guida in stato di alterazione psico – fisica per uso di sostanze stupefacenti) e, al tempo stesso, ha introdotto un nuovo articolo 186 bis che riguarda espressamente, oltre ai giovani e neopatentati, i conducenti che esercitano professionalmente l'attività di trasporto di merci e persone.

La disciplina speciale per i conducenti professionali prevede, in particolare, il divieto di guida dopo aver assunto bevande alcoliche.

La nuova norma prevede inoltre:

- aumento graduale delle sanzioni a seconda della fascia di ebbrezza, fino alla revoca della patente per guida con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l. In tal caso non è possibile conseguire una nuova patente prima di tre anni dall'accertamento del reato;
- aumento graduale delle sanzioni a seconda della fascia di sostanze stupefacenti, ed è sempre disposta la revoca della patente di guida, che non può essere nuovamente conseguita prima di tre anni.

Riteniamo utile inoltre ricordare che con la riforma del Cds la revoca della patente per guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, costituisce giusta causa di licenziamento.

Per ulteriori informazioni sull'argomento si rimanda alla sezione dell'opuscolo intitolata "Approfondimenti", redatta dal Compartimento di Polizia Stradale per il Veneto, di seguito pubblicata.

NOTIFICAZIONE DELLE VIOLAZIONI

Sono stati modificati i termini entro i quali devono essere notificati i verbali di contestazione. In particolare, a partire dal 13 agosto i verbali di contestazione delle disposizioni al Codice della Strada devono essere notificati entro 90 giorni. Per gli illeciti accertati precedentemente al 13 agosto 2010, continuerà ad applicarsi il termine di 150 giorni.

Se la violazione è stata contestata immediatamente al trasgressore, il termine per la notifica all'obbligato in solido è di 100 giorni dalla data dell'accertamento.

PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA E PAGAMENTO IMMEDIATO NELLE MANI DELL'ACCERTATORE PER ALCUNE VIOLAZIONI

E' stato introdotto un meccanismo di pagamento immediato e in misura ridotta, delle sanzioni amministrative pecuniarie, per la violazione di alcune disposizioni del Codice della Strada, commesse dai conducenti titolari di patente di guida di categoria C, C+E, D o D+E, nell'esercizio dell'attività di trasporto di persone o di cose. Poiché in

tale eventualità al conducente viene data la possibilità di fare ricorso o opposizione al verbale, il trasgressore ha la facoltà di versare all'agente accertatore una somma pari al minimo della sanzione pecuniaria – a titolo di cauzione – prevista per la violazione e successivamente proporre ricorso o opposizione al verbale. In mancanza del pagamento immediato o del versamento della cauzione è disposto il fermo del veicolo presso un soggetto autorizzato fino a quando non si è assolto tale onere e comunque non oltre 60 giorni. Tale meccanismo, si applica nel caso di violazione degli artt. 142 commi 9 e 9 bis, 148, 167 (in tutte le ipotesi di eccedenza del carico superiore al 10% della massa complessiva a pieno carico) , 174 commi 5, 6 e 7, e 178 commi 5, 6 e 7. Si tratta di casi in cui la violazione è ritenuta di particolare gravità e, nello specifico, riguarda:

- il superamento dei limiti di velocità di oltre 40 Km/h;
- la violazione delle regole sul sorpasso;
- in caso di sovraccarico, quando l'eccedenza è superiore al 10% della massa complessiva del veicolo;
- mancato rispetto dei tempi di guida e di riposo, nel caso di superamento della durata prescritta di oltre il 10%.

Per ulteriori informazioni sull'argomento si rimanda alla sezione dell'opuscolo intitolata "Approfondimenti", redatta dal Compartimento di Polizia Stradale per il Veneto, di seguito pubblicata.

STRANIERI CHE NON PAGANO SUBITO LE SANZIONI

Con le modifiche all'art. 207 Cds, per tutte le violazioni commesse da veicoli stranieri, il conducente che non paga immediatamente la sanzione si vede in ogni caso privare del veicolo che viene sottoposto, con oneri di custodia a suo carico, a fermo amministrativo presso un custode – acquirente autorizzato. Il veicolo straniero fermato, perciò, non può essere mai affidato al trasgressore o al proprietario.

INTRODUZIONE DELLA SCATOLA NERA

Si prevede la possibilità futura di introdurre in via sperimentale un dispositivo elettronico protetto (cd "scatola nera") sui veicoli commerciali, finalizzato a una maggiore garanzia della sicurezza della circolazione, idoneo a rilevare tipologia del percorso, velocità media del veicolo, condotta di guida, nonché la ricostruzione della dinamica degli incidenti occorsi al veicolo stesso.

SICUREZZA NELL'ATTIVITÀ DI AUTOTRASPORTO

Con una modifica all'art.7 del decreto legislativo 286/2005 sulla riforma del settore, viene stabilito che in caso di violazione di una norma del Codice della Strada, da cui derivano la morte o lesioni gravi o gravissime di altre persone, commessa alla guida di veicoli per i quali è richiesta la patente C e C+E, è disposta la verifica presso il vettore, il committente, il caricatore e il proprietario della merce oggetto del trasporto, per appurare il rispetto delle norme sulla sicurezza stradale da parte dei predetti soggetti, ai fini dell'accertamento della responsabilità, nonché il rispetto delle disposizioni di cui

all'art. 83 bis della legge 133/2008 (viene quindi verificata anche l'esposizione in fattura dell'incidenza del costo del carburante sul/i viaggio/i).

CONSEGUIMENTO PATENTI PER I CITTADINI APPARTENENTI A STATI PER I QUALI NON SUSSISTONO CONDIZIONI DI RECIPROCIÀ

I dipendenti di imprese italiane di autotrasporto di merci o di persone, titolari di CQC rilasciata dal nostro Paese e residenti in Italia da oltre un anno, titolari di patente di guida rilasciata da Paesi per i quali non sussistono condizioni di reciprocità, possono conseguire la patente di guida italiana corrispondente alla categoria posseduta, senza dover ricominciare dalle patenti di categoria inferiori.

SANZIONI PIÙ GRAVI PER LA VIOLAZIONE DELLE REGOLE SUL CABOTAGGIO STRADALE

L'articolo 52 della Legge di riforma introduce un nuovo articolo, il 46 bis, alla legge 6 giugno 1974, n. 298, in materia di violazione delle norme comunitarie in tema di cabotaggio. Con tale disposizione, i vettori comunitari che effettuano nel nostro Paese operazioni di cabotaggio in violazione della disciplina comunitaria e nazionale sono soggetti ad una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.000 a 15.000 euro, nonché la sanzione accessoria del fermo amministrativo per tre mesi con le stesse procedure già viste in tema di pagamento delle sanzioni da parte degli stranieri, nei precedenti capitoli.

APPROFONDIMENTI

(a cura del Compartimento di Polizia Stradale per il Veneto)

LEGGE 29.07.2010 N. 120

PRINCIPALI MODIFICHE AL CODICE DELLA STRADA RELATIVE AI CONDUCENTI PROFESSIONALI

GUIDA IN STATO DI ALTERAZIONE PSICOFISICA

L'art. 186 bis del Codice della Strada regola il comportamento di alcune categorie di utenti della strada relativamente all'assunzione di sostanze che possono alterare le condizioni psicofisiche dei conducenti. Tale articolo interagisce sia con l'art. 186 ("guida in stato di ebbrezza alcolica") che con l'art. 187 ("guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti");

Tale articolo stabilisce che: *"E' vietato guidare dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l'influenza di queste per: ... (omissis) ... i conducenti di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t., di autoveicoli trainanti un rimorchio che comporti una massa complessiva a pieno carico dei due veicoli superiore a 3,5 t., di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a 9, nonché di autoarticolati e di autosnodati"*;

a tali soggetti è attribuita una regolamentazione precettiva e sanzionatoria diversa rispetto ai conducenti "ordinari", in particolare:

- un tasso alcolemico ammesso pari a zero (0,00) g/l;
- un trattamento sanzionatorio aggravato;

SCHEMA TRATTAMENTO SANZIONATORIO

0,01 - 0,50 g/l	sanzione amministrativa
0,51 - 0,80 g/l	sanzione amministrativa
0,81 - 1,50 g/l	sanzione penale
oltre 1,50 g/l	sanzione penale
rifiuto	sanzione penale

TASSO ALCOLEMICO COMPRESO TRA 0,01 - 0,50 g/L

norma di riferimento	sanzione principale	sanzione accessoria
186bis/1° - 2°	155,00 euro	nessuna

Ai sensi dell'art. 186bis/2°, qualora il conducente in stato di ebbrezza provochi un incidente stradale subisce il raddoppio delle sanzioni (che, quindi, sale a 310,00 euro)

TASSO ALCOLEMICO COMPRESO TRA 0,51 - 0,80 g/L

norma di riferimento	sanzione principale	sanzione accessoria
186bis/1° - 3° 186/2° lettera a)	666,67 euro	sospensione della patente di guida da 3 a 6 mesi

Ai sensi dell'art. 186/2 bis, qualora il conducente in stato di ebbrezza provochi un incidente stradale subisce il raddoppio delle sanzioni

norma di riferimento	sanzione principale	sanzione accessoria
186bis/1° - 3° 186/2° lettera a) - 2bis	1.333,34 euro	sospensione della patente di guida da 6 a 12 mesi; fermo amministrativo del veicolo per 180 giorni, se non appartiene a persona estranea;

TASSO ALCOLEMICO COMPRESO TRA 0,81 - 1,50 g/L

norma di riferimento	sanzione principale	sanzione accessoria
186bis/1° - 3° 186/2° lettera b)	ammenda da 600 a 3.200 euro e arresto fino a 6 mesi aumentata da 1/3 ad 1/2	sospensione della patente di guida da 6 a 12 mesi aumentata da 1/3 ad 1/2

Ai sensi dell'art. 186/2 bis, qualora il conducente in stato di ebbrezza provochi un incidente stradale subisce il raddoppio delle sanzioni

norma di riferimento	sanzione principale	sanzione accessoria
186bis/1° - 3° 186/2° lettera a) - 2bis	quella prevista in precedenza, raddoppiata	quella prevista come sanzione base, raddoppiata; fermo amministrativo provvisorio del veicolo per 30 giorni, se non appartiene a persona estranea;

L'art. 186/2°sexies stabilisce che i reati accertati tra le ore 22.00 e le ore 07.00 subiscono un aumento da 1/3 alla metà.

TASSO ALCOLEMICO COMPRESO OLTRE 1,50 g/L

norma di riferimento	sanzione principale	sanzione accessoria
186bis/1° - 3° 186/2° lettera c)	ammenda da 1.500 a 6.000 euro e arresto da 6 mesi ad 1 anno aumentata da 1/3 ad 1/2	revoca della patente (186bis/5°) sequestro amministrativo del veicolo per la confisca, se non appartiene a persona estranea;

Ai sensi dell'art. 186/2 bis, qualora il conducente in stato di ebbrezza provochi un incidente stradale subisce il raddoppio delle sanzioni

norma di riferimento	sanzione principale	sanzione accessoria
186bis/1° - 3° 186/2° lettera a) - 2bis	quella prevista in precedenza, raddoppiata	revoca della patente (186/5° - 222/2°); fermo amministrativo provvisorio del veicolo per 30 giorni, se non appartiene a persona estranea; sequestro amministrativo del veicolo per la confisca se non appartiene a persona estranea;

L'art. 186/2°sexies stabilisce che i reati accertati tra le ore 22.00 e le ore 07.00 subiscono un aumento da 1/3 alla metà

RIFIUTO

norma di riferimento	sanzione principale	sanzione accessoria
186bis/1° - 6°	ammenda da 1.500 a 6.000 euro e arresto da 6 a 12 mesi, aumentata da 1/3 ad 1/2	sospensione della patente di guida da 6 mesi a 2 anni (il periodo di sospensione raddoppia se il veicolo non appartiene al trasgressore); Il Prefetto impone che il conducente si sottoponga a visita medica (186/8°) ai sensi dell'art. 119/4°; in caso di condanna nel biennio precedente è disposta la revoca della patente di guida; sequestro amministrativo del veicolo per la confisca se non appartiene a persona estranea;

L'art. 186/2°sexies stabilisce che i reati accertati tra le ore 22.00 e le ore 07.00 subiscono un aumento da 1/3 alla metà

I conducenti indicati nell'art. 186bis sono presi in considerazione anche nell'ipotesi di alterazione psicofisica dovuta all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope; anche in tale ipotesi, il trattamento sanzionatorio riservato a tali soggetti è aggravato rispetto ai "normali" utenti della strada;

ALTERAZIONE DA STUPEFACENTI

norma di riferimento	sanzione principale	sanzione accessoria
186bis/1° - 187/1°	ammenda da 1.500 a 6.000 euro e arresto da 6 a 12 mesi, aumentata da 1/3 ad 1/2	revoca della patente (187/1°) Il Prefetto impone che il conducente si sottoponga a visita medica (186/8°) ai sensi dell'art. 119/4°; in caso di condanna nel biennio precedente è disposta la revoca della patente di guida;

ai sensi dell'art. 219/3°- ter C.d.S. la revoca della patente determinata dalla violazione degli artt. 186 - 186bis - 187 C.d.S. comporta l'impossibilità per il titolare di conseguire una nuova patente di guida prima che siano trascorsi almeno 3 anni dalla data del provvedimento;

ai sensi dell'art. 219/3° - quater C.d.S. la revoca della patente determinata dalla violazione degli artt. 186/2° lett. b) - c) (anche quando richiamati dall'art. 187 e 187 C.d.S., costituisce giusta causa di licenziamento ai sensi dell'art. 2119 codice civile che così stabilisce: *"Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se il contratto è a tempo determinato, o senza preavviso, se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione anche provvisoria, del rapporto. Se il contratto è a tempo indeterminato, al prestatore di lavoro che recede, per giusta causa compete l'indennità indicata nel secondo comma dell'articolo precedente ... (omissis)"*

TEMPI DI GUIDA, RIPOSO E INTERRUZIONE

La Legge 29.07.2010 n. 120 ha apportato anche sostanziali modifiche nel trattamento sanzionatorio assicurato ai conducenti professionali che non rispettano le prescrizioni imposte dal Regolamento CEE 561/06;

l'approccio normativo è originale rispetto al passato in quanto, invece di prevedere una sanzione fissa corrispondente ad una determinata violazione, contempla delle fasce sanzionatorie commisurate alla "gravità" della mancanza commessa;

questo sistema colpisce più duramente i soggetti che elevano il mancato rispetto dei tempi di guida e riposo a sistema organizzativo standard, limitando invece le conseguenze negative per le violazioni meno gravi o non effettuate in via sistematica;

Riepiloghiamo i concetti salienti del Regolamento:

conducente	chiunque sia addetto alla guida del veicolo anche per un breve periodo o che si trovi a bordo di un veicolo con la mansione, all'occorrenza, di guidarlo
interruzione	ogni periodo in cui il conducente non può guidare o svolgere altre mansioni e che serve unicamente al suo riposo
riposo	ogni periodo ininterrotto durante il quale il conducente può disporre liberamente del suo tempo
periodo di riposo giornaliero	il periodo giornaliero durante il quale il conducente può disporre liberamente del suo tempo e comprende sia il periodo di riposo giornaliero regolare sia il periodo di riposo giornaliero ridotto
periodo di riposo settimanale	periodo settimanale durante il quale il conducente può disporre liberamente del suo tempo e designa sia il periodo di riposo settimanale regolare sia il periodo di riposo settimanale ridotto
settimana	il periodo di tempo compreso tra le ore 00.00 di lunedì e le ore 24.00 della domenica
periodo di guida giornaliero	il periodo complessivo di guida tra il termine di un periodo di riposo giornaliero e l'inizio del periodo di riposo giornaliero seguente o tra un periodo di riposo giornaliero e un periodo di riposo settimanale
periodo di guida settimanale	il periodo passato complessivamente alla guida nel corso di una settimana
periodo di guida	il periodo complessivo di guida che intercorre tra il momento in cui un conducente comincia a guidare dopo un periodo di riposo o un'interruzione fino al periodo di riposo o interruzione successivi. Il periodo di guida può essere interrotto o frammentato

6/1°	periodo di guida giornaliero che non deve superare le 9 ore. Esso può essere esteso a 10 ore non più di 2 volte nell'arco della settimana;
6/2°	periodo di guida settimanale , che non deve superare le 56 ore e l'orario massimo di lavoro di cui alla direttiva 2002/15/CE
6/3°	periodo di guida bisettimanale , che non deve superare le 90 ore

GUIDA GIORNALIERA DI 9 ORE

orario	eccedenza	periodo	articolo	sanzione	p.ti
07 - 22	fino al 10%	da 9h 01' a 9h 54'	art. 174/4°	38,00	0
07 - 22	tra il 10% e 20%	da 9h 54' a 10h 48'	art. 174/5°	300,00	2
07 - 22	oltre il 20%	oltre 10h 48'	art. 174/6°	400,00	10
22 - 07	fino al 10%	da 9h 01' a 9h 54'	art. 174/4°	50,67	0
22 - 07	tra il 10% e 20%	da 9h 54' a 10h 48'	art. 174/5°	400,00	2
22 - 07	oltre il 20%	oltre 10h 48'	art. 174/6°	533,33	10

GUIDA GIORNALIERA DI 10 ORE

(2 volte la settimana lavorativa)

orario	eccedenza	periodo	articolo	sanzione	p.ti
07 - 22	fino al 10%	da 10h 01' a 11h 00'	art. 174/4°	38,00	0
07 - 22	tra il 10% e 20%	da 11h 01' a 12h 00'	art. 174/5°	300,00	2
07 - 22	oltre il 20%	oltre 12h 00'	art. 174/6°	400,00	10
22 - 07	fino al 10%	da 10h 01' a 11h 00'	art. 174/4°	50,67	0
22 - 07	tra il 10% e 20%	da 11h 01' a 12h 00'	art. 174/5°	400,00	2
22 - 07	oltre il 20%	oltre 12h 00'	art. 174/6°	533,33	10

ORARIO LAVORO NOTTURNO

(art. 7 D. Lgv. 19.11.2007 n. 234)

per lavoro notturno si intende ogni prestazione espletata durante la notte; per notte si intende un periodo di almeno quattro ore consecutive tra le ore 00,00 e le ore 07,00;

quando si è svolto lavoro notturno (ovvero 4 ore tra le 00,00 e le 07,00), l'orario di lavoro giornaliero non deve superare le 10 ore complessive, nell'arco delle 24 ore; il concetto di lavoro non prevede solo la guida ma anche il carico e lo scarico delle merci o dei passeggeri, la pulizia e la manutenzione del mezzo, tutto il tempo in cui il lavoratore non può disporre liberamente del suo tempo. Non rientra nell'orario di lavoro solo la **disponibilità**;

potrà quindi esserci violazione dell'orario notturno in concorso con la violazione dei tempi di guida giornalieri (non è mai ammesso guidare per più di 10 ore al giorno). Il lavoro è però concetto diverso e più ampio da quello di guida. Quindi potrà esserci la violazione anche se i tempi di guida sono **rispettati**;

periodo	articolo	sanzione	pagamento
lavorare oltre 10 ore quando si è compiuto lavoro notturno	7/1° - 9/4°	300,00	F23

PERIODO DI GUIDA SETTIMANALE

orario	eccedenza	periodo	articolo	sanzione	p.ti
07 - 22	fino al 10%	da 56h 01' a 61h 36'	art. 174/4°	38,00	0
07 - 22	tra il 10% e 20%	da 61h 37' a 67h 12'	art. 174/5°	250,00	1
07 - 22	oltre il 20%	oltre 67h 12'	art. 174/6°	400,00	2
22 - 07	fino al 10%	da 56h 01' a 61h 36'	art. 174/4°	50,67	0
22 - 07	tra il 10% e 20%	da 61h 37' a 67h 12'	art. 174/5°	333,33	1
22 - 07	oltre il 20%	oltre 67h 12'	art. 174/6°	533,33	2

la verifica del rispetto dei periodi di guida massimi settimanali deve essere compiuta anche in relazione al periodo di guida bisettimanale (90 ore).

Pertanto, se in una settimana il conducente guida, ad esempio, 50 ore, in quella successiva potrà guidare solo per 40 ore;

VIOLAZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO

(D.Lgv. 19.11.2007 n. 234)

Il periodo di guida settimanale deve essere anche avvicinato al periodo massimo dell'orario di lavoro del lavoratore mobile.

Il D. Lgv 234/07 prevede una durata media di 48 ore settimanali; la durata massima può essere estesa a 60 ore solo se in un periodo di 4 mesi la media delle ore di lavoro non supera le 48 ore.

Resta ferma la possibilità, per i contratti collettivi, di prevedere diversi regimi di orario. A tal proposito, il CCNL per le imprese di autotrasporto merci, per gli autisti discontinui inquadrati al livello 3°S, stabilisce che la durata media della settimana non possa eccedere le 58 ore settimanali, mentre la durata massima può essere estesa a 61 ore solo se su un periodo di 6 mesi la media delle ore non supera il limite di 58 ore settimanali. Per l'applicazione di tale orario è necessario un accordo sindacale.

Per **orario di lavoro** si intende ogni **periodo compreso tra l'inizio e la fine del lavoro durante il quale il lavoratore mobile è a disposizione del datore di lavoro.**

Rientra nel concetto di orario di lavoro: la guida, il carico e lo scarico delle merci o dei passeggeri, la pulizia e la manutenzione del mezzo, tutto il tempo in cui il lavoratore

non può disporre liberamente del suo tempo. Non rientra nell'orario di lavoro solo la **disponibilità.**

L'orario di lavoro del lavoratore mobile, quindi, è cosa diversa e più ampia dal periodo di guida, in quanto contempla anche attività che non vengono computate nel concetto di guida dal Reg. 561/06/CE.

Le due violazioni possono quindi in teoria concorrere ovvero ci si potrebbe imbattere nell'ipotesi di violazione dell'orario di lavoro ma non di quella di **guida**

periodo	articolo	sanzione	pagamento
da 60h 01 a 66h 00'	4/1° - 9/1°	260,00	F23
oltre 66h 00'	4/1° - 9/1°	520,00	F23

PERIODO DI GUIDA BISETTIMANALE

Sono soggette a controllo di polizia le 4 settimane di calendario (28 giorni) precedenti alla data del controllo; il controllo deve essere effettuato con le seguenti modalità:

1. la prima settimana deve essere messa in relazione con la seconda;
2. la seconda settimana deve essere messa in relazione con la terza;
3. la terza settimana deve essere messa in relazione con la quarta;

Per la violazione del periodo di guida bisettimanale esiste solo una ipotesi sanzionatoria, quella più lieve:

orario	durata guida	articolo	sanzione	punti
07 - 22	maggiore 90 ore	174/4°	38,00	0
22 - 07	maggiore 90 ore	174/4°	50,67	0

	1^ settimana	2^ settimana	totale ore	risultato	sanzione
ore di guida	52h 20'	54h 20'	106h 20	irregolare	si

PERIODO DI RIPOSO

IL RIPOSO È OGNI PERIODO ININTERROTTO DURANTE IL QUALE IL CONDUCENTE PUO' DISPORRE LIBERAMENTE DEL SUO TEMPO (art. 4 lett. f) Reg. 561/06/CE)

Il Regolamento prevede diverse tipologie di periodi di riposo (art. 4 Reg. 561/06/CE), ovvero:

4 lett. g)	periodo di riposo giornaliero regolare che deve essere di almeno 11 ore. Esso può essere preso in due periodi, il primo di almeno 3 ore ed il secondo di almeno 9 ore senza interruzione. E' periodo di riposo giornaliero ridotto ogni periodo di riposo ininterrotto di almeno 9 ore, ma inferiore a 11 ore;
4 lett. h)	periodo di riposo settimanale regolare, che deve essere almeno di 45 ore. E' previsto anche un periodo di riposo ridotto che deve essere di almeno 24 ore;

RIPOSO GIORNALIERO REGOLARE DI 11 ORE

orario	diminuzione	periodo	articolo	sanzione	p.ti
07 - 22	fino al 10%	da 10h 59' a 9h 54'	art. 174/4°	200,00	0
07 - 22	tra il 10% e 20%	da 9h 53' a 8h 48'	art. 174/5°	350,00	5
07 - 22	oltre il 20%	meno di 8h 48'	art. 174/6°	400,00	10
22 - 07	fino al 10%	da 10h 59' a 9h 54'	art. 174/4°	266,67	0
22 - 07	tra il 10% e 20%	da 9h 53' a 8h 48'	art. 174/5°	466,67	5
22 - 07	oltre il 20%	meno di 8h 48'	art. 174/6°	533,33	10

RIPOSO GIORNALIERO REGOLARE DI 12 ORE

orario	diminuzione	periodo	articolo	sanzione	p.ti
07 - 22	fino al 10%	da 11h 59' a 10h 48'	art. 174/4°	200,00	0
07 - 22	tra il 10% e 20%	da 10h 47' a 9h 36'	art. 174/5°	350,00	5
07 - 22	oltre il 20%	meno di 9h 36'	art. 174/6°	400,00	10
22 - 07	fino al 10%	da 11h 59' a 10h 48'	art. 174/4°	266,67	0
22 - 07	tra il 10% e 20%	da 10h 47' a 9h 36'	art. 174/5°	466,67	5
22 - 07	oltre il 20%	meno di 9h 36'	art. 174/6°	533,33	10

RIPOSO GIORNALIERO RIDOTTO DI 9 ORE (3 volte la settimana)

orario	diminuzione	periodo	articolo	sanzione	p.ti
07 - 22	fino al 10%	da 8h 59' a 8h 06'	art. 174/4°	200,00	0
07 - 22	tra il 10% e 20%	da 8h 05' a 7h 12'	art. 174/5°	350,00	5
07 - 22	oltre il 20%	meno di 7h 12'	art. 174/6°	400,00	10
22 - 07	fino al 10%	da 8h 59' a 8h 06'	art. 174/4°	266,67	0
22 - 07	tra il 10% e 20%	da 8h 05' a 7h 12'	art. 174/5°	466,67	5
22 - 07	oltre il 20%	meno di 7h 12'	art. 174/6°	533,33	10

RIPOSO SETTIMANALE

Il periodo di riposo settimanale deve essere di almeno 45 ore consecutive ovvero di almeno 24 ore consecutive (riposo settimanale ridotto);

il periodo di riposo settimanale può essere ridotto rispetto a quello minimo previsto dalla normativa qualora ricorrano le circostanze indicate dall'art. 12 Reg. 561/06/CE (per codice dovuta al traffico, guasti meccanici, ecc.). Per essere valide tali esenzioni devono essere riportate sul foglio di registrazione, nel tabulato dell'apparecchio di controllo e nel registro di servizio, al più tardi nel momento in cui il conducente raggiunge il punto di sosta;

RIPOSO SETTIMANALE REGOLARE (almeno 45 ore)

orario	diminuzione	periodo	articolo	sanzione	p.ti
07 - 22	fino al 10%	da 44h 59' a 40h 30'	non sanzionato	0	0
07 - 22	tra il 10% e 20%	da 40h 29' a 36h 00'	art. 174/5°	350,00	3
07 - 22	oltre il 20%	meno di 36h 00'	art. 174/6°	400,00	5
22 - 07	fino al 10%	da 44h 59' a 40h 30'	non sanzionato	0	0
22 - 07	tra il 10% e 20%	da 40h 29' a 36h 00'	art. 174/5°	466,67	3
22 - 07	oltre il 20%	meno di 36h 00'	art. 174/6°	533,33	5

RIPOSO SETTIMANALE RIDOTTO

(almeno 24 ore)

orario	diminuzione	periodo	articolo	sanzione	p.ti
07 - 22	fino al 10%	da 23h 59' a 21h 36'	non sanzionato	0	0
07 - 22	tra il 10% e 20%	da 21h 35' a 19h 12'	art. 174/5°	350,00	3
07 - 22	oltre il 20%	meno di 19h 12'	art. 174/6°	400,00	5
22 - 07	fino al 10%	da 23h 59' a 21h 36'	non sanzionato	0	0
22 - 07	tra il 10% e 20%	da 21h 35' a 19h 12'	art. 174/5°	466,67	3
22 - 07	oltre il 20%	meno di 19h 12'	art. 174/6°	533,33	5

INTERRUZIONI

Per interruzione si intende ogni periodo in cui il conducente non può guidare o svolgere altre mansioni e che serve unicamente al suo riposo (art. 4 lett. d) Reg. 561/06/CE); il conducente deve osservare un'interruzione di almeno 45' consecutivi a meno che non inizi un periodo di riposo. L'interruzione può essere sostituita da una di almeno 15', seguita da una di almeno 30' (art. 7/1° Reg. 561/06/CE); la violazione ricorre quando il conducente:

1. guida per più di 4h 30' consecutive;
2. dopo aver guidato per 4h 30', compie un'interruzione inferiore a 45';
3. nell'arco di 4h 30' di guida, compie più interruzioni non corrispondenti a quelle ammesse dalla normativa;

orario	articolo	sanzione	punti
07 - 22	174/8°	155,00	2
22 - 07	174/8°	206,67	2

ORARIO CONTINUATIVO DI LAVORO

(art. 5 D. Lgv. 19.11.2007 n. 234)

L'operatore mobile non può lavorare in nessun caso per più di 6 ore consecutive, senza un riposo intermedio di almeno 30' se il totale delle ore è compreso tra 6 e 9 ore e di almeno 45' se il lavoro supera le 9 ore consecutive;

il concetto di lavoro non prevede solo la guida ma anche il carico e lo scarico delle merci o dei passeggeri, la pulizia e la manutenzione del mezzo, tutto il tempo in cui il lavoratore non può disporre liberamente del suo tempo. Non rientra nell'orario di lavoro solo la disponibilità;

potrà esserci quindi violazione dell'orario di lavoro continuativo anche se l'attività di guida è regolare; le violazioni possono comunque concorrere;

periodo	articolo	sanzione	pagamento
lavorare oltre 6 ore consecutive senza interruzione	5/1° - 9/2°	103,00	F23

quando la violazione degli artt. 174/4°, 5°, 6° e 7° è avvenuta nella giornata del controllo, l'agente accertatore provvede al ritiro temporaneo dei documenti di guida, intimando al conducente di non proseguire il viaggio se non dopo aver effettuato i prescritti periodi di interruzione o di riposo non fruiti e dispone che, con le dovute cautele, il veicolo sia condotto in un luogo idoneo per la sosta, ove deve permanere per il periodo necessario;

del ritiro dei documenti e dell'intimazione è fatta menzione nel verbale;

il conducente è autorizzato a recarsi presso l'organo accertatore per la restituzione dei documenti seguendo un itinerario stabilito dall'agente accertatore e indicato nel verbale;

la circolazione durante il periodo di "sospensione" è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di 1.769,00 euro ed il ritiro della patente di guida;

SANZIONI PER LA DITTA

L'impresa di trasporto che non osserva le disposizioni previste dal Regolamento 561/06/CE risponde in via autonoma anche delle violazioni commesse dal conducente; Pertanto, in caso di violazione dei tempi di guida, riposo e interruzione da parte del conducente o di altro membro dell'equipaggio, il personale provvederà direttamente alla contestazione della violazione all'impresa; analoga sanzione è prevista quando non vengono tenuti (o vengono tenuti in modo incompleti o alterati) il documento di servizio, l'estratto del registro di servizio o la copia dell'orario di servizio;

violazione	articolo	sanzione
violazione derivante dal mancato rispetto dei tempi di guida, riposo, interruzione	174/14°	307,00

**NUOVA REGOLAMENTAZIONE TEMPI DI GUIDA E DI RIPOSO
(REGOLAMENTO CE N. 561/06)**

**TABELLA DI RAFFRONTO FRA LE DISPOSIZIONI VALIDE FINO
AL 10 APRILE 2007 E QUELLE IN VIGORE DALL'11 APRILE 2007**

TEMPI DI GUIDA E DI RIPOSO	Fino al 10 aprile 2007	Dall'11 aprile 2007	Note
GUIDA GIORNALIERA	9 ore, 10 ore due volte alla settimana	9 ore, 10 ore due volte alla settimana	
GUIDA SETTIMANALE	45 ore in media, per max 56 ore 90 ore su due settimane	45 ore in media, per max 56 ore, ma comunque non superiore all'orario di lavoro massimo - 90 ore su due settimane	
GUIDA CONTINUATIVA	4 ore e 30 minuti	4 ore e 30 minuti	
INTERRUZIONE DELLA GUIDA	45 minuti, da ripartire anche in 15 minuti + 15 minuti + 15 minuti	45 minuti, da ripartire al massimo in 15 minuti + 30 minuti	Comporta un'organizzazione del viaggio diversa e attenta ai minuti di ripartizione dei 45 minuti obbligatori di sosta
RIPOSO GIORNALIERO REGOLARE	11 ore, da ripartire al max in 3 periodi, dei quali uno con 8 ore consecutive almeno ed estensione del riposo totale a 12 ore	11 ore, da ripartire, al massimo in 3 ore almeno + 9 ore almeno (quindi per un totale di 12 ore)	
RIPOSO GIORNALIERO RIDOTTO	9 ore, per max 3 volte nella settimana, con obbligo di compensazione	Almeno 9 ore, per max 3 volte in una settimana	
RIPOSO SETTIMANALE REGOLARE	Dopo sei periodi di 24 ore: 45 ore	Dopo sei periodi di 24 ore: 45 ore	
RIPOSO SETTIMANALE RIDOTTO	Minimo 36 ore consecutive presso il proprio domicilio o minimo 24 ore consecutive fuori del proprio domicilio con obbligo di compensazione con un periodo di riposo continuo entro la fine della terza settimana, attaccato ad un altro periodo di riposo di almeno 8 ore	Minimo 24 ore continuative, a condizione che su 2 settimane consecutive vi sia un riposo settimanale regolare ed uno ridotto, con obbligo di compensazione con un periodo di riposo continuo entro la fine della terza settimana, attaccato ad un altro periodo di riposo di almeno 8 ore	
RIPOSO GIORNALIERO IN TRASFERTA	Anche a bordo del veicolo (munito di cuccetta)	Anche a bordo del veicolo (munito di cuccetta)	Il veicolo deve rimanere fermo
A BORDO DI TRAGHETTO O TRENO	Riposo giornaliero regolare con possibilità di una interruzione per lavoro, a determinate condizioni	Riposo giornaliero regolare con possibilità di due interruzioni per altre attività per max 1 ora complessiva	
DEROGA GENERALIZZATA	Per raggiungere un posto appropriato per la sosta in sicurezza	Per raggiungere un posto appropriato per la sosta in sicurezza	

**PAGAMENTO IMMEDIATO
DELLE SANZIONI**

La legge 29.07.2010 n. 120 ha anche previsto delle ipotesi in cui il conducente resosi responsabile della violazione di alcune norme del Codice della Strada e di alcune norme complementari, debba versare, se vuole estinguere l'obbligazione, l'importo della sanzione direttamente nelle mani dell'organo accertatore, ovvero, se intende presentare ricorso, una cauzione pari al doppio dell'importo previsto quale pagamento in misura ridotta;

le ipotesi sanzionatorie per le quali è prevista tale forma di pagamento sono indicate nell'art. 202/2°bis Codice della Strada e, più precisamente: art. 142/9° - 9°bis, 148, 167 (eccedenza carico superiore al 10%), 174/5°-6°-7°, 178/5°-6°-7° quando le violazioni sono commesse da un conducente munito di patente "C" - "C+E" - "D" - "D+E" nell'esercizio dell'attività di autotrasporto di persone o cose;

oltre a tale ipotesi deve essere considerato che è ora ammesso il pagamento in misura ridotta (nella misura del doppio del minimo edittale) per le violazioni degli artt. 26 e 46 della Legge 298/74 e successive modificazioni, mediante versamento tramite modello F23;

allo stato attuale il pagamento è ammesso solo in contanti da parte del trasgressore, sebbene il Ministero dell'Interno abbia più volte indicato la volontà di procedere all'impiego di strumenti di pagamento informatici (bancomat - carta di credito).

MODULO DELLE ASSENZE DEI CONDUCENTI

L'assenza per malattia, per ferie, la guida di un altro veicolo escluso dal campo di applicazione del Regolamento 561/2006/CE, lo svolgimento di attività lavorativa non registrabile dagli strumenti di controllo, relativi ai 28 giorni precedenti, deve essere documentata attraverso un modulo contenuto nella decisione 2007/230/CE del 12.04.2007;

il modulo delle assenze può non essere compilato in caso di cassa integrazione: esso può essere sostituito dalla comunicazione di cassa integrazione o dagli atti degli enti previdenziali, che devono essere tenuti al seguito;

tale documento deve firmato dal titolare della ditta o da un suo preposto ed il conducente deve averlo al seguito ed esibirlo ad ogni richiesta degli organi di controllo;

tale modulo non attesta l'esecuzione del riposo settimanale: questo viene determinato dal fatto che il conducente non abbia, in quel dato giorno, alcun foglio di registrazione ovvero, se il cronotachigrafo è digitale, dalle risultanze del medesimo;

è valido anche il modulo posto a disposizione del conducente attraverso trasmissione via fax o telematica.

ATTI LA CUI PUBBLICAZIONE NON È OBBLIGATORIA

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 dicembre 2009

che modifica la decisione 2007/230/CE relativa ad un modulo in materia sociale nel settore dei trasporti su strada

[notificata con il numero C(2009) 9895]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2009/959/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea e visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE del Consiglio⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 3 e l'articolo 13,

considerando quanto segue:

- (1) Le registrazioni del tachigrafo sono la prima fonte di informazioni ottenute dai controlli stradali. La mancanza di registrazioni può essere giustificata solo se le registrazioni tachigrafiche, comprese quelle inserite manualmente, non erano possibili per ragioni obiettive. In questi casi occorre stabilire un'attestazione che confermi queste ragioni.
- (2) Il modulo dell'attestazione di cui all'allegato alla decisione 2007/230/CE della Commissione⁽²⁾ si è rilevato insufficiente per comprendere tutti i casi in cui è tecnicamente impossibile registrare le attività di un conducente su un apparecchio di controllo.
- (3) Per migliorare il funzionamento e l'efficacia dei controlli effettuati dagli Stati membri sul rispetto delle disposizioni del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all'

monizzazione di alcune disposizioni sociali nel settore del trasporto stradale e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio⁽³⁾, occorre modificare il modulo inserendo elementi aggiuntivi rispetto a quelli previsti all'articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2006/22/CE.

- (4) Il modulo di attestazione deve essere impiegato esclusivamente se le registrazioni tachigrafiche, per ragioni obiettive e tecniche, non sono in grado di dimostrare che sono state rispettate le disposizioni del regolamento (CE) n. 561/2006.
- (5) Le misure contemplate dalla presente decisione sono conformi al parere del Comitato istituito dall'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio del 20 dicembre 1985 relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada⁽⁴⁾,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato alla decisione 2007/230/CE è sostituito dall'allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2009.

Per la Commissione

Antonio TAJANI

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU L 102 dell'11.4.2006, pag. 35.

⁽²⁾ GU L 99 del 14.4.2007, pag. 14.

⁽³⁾ GU L 102 dell'11.4.2006, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 370 del 31.12.1985, pag. 8.

ALLEGATO

ATTESTAZIONE DI ATTIVITÀ ⁽¹⁾
[REGOLAMENTO (CE) N. 561/2006 O AETS ⁽²⁾]

*Il presente modulo deve essere riempito a macchina e firmato prima dell'operazione di trasporto.
 Il modulo va custodito insieme alle registrazioni originali del tachigrafo che devono essere conservate.*

Le dichiarazioni mendaci costituiscono reato.

Parte da compilarsi a cura dell'impresa

1. Nome dell'impresa:
2. Indirizzo, codice postale, città, paese:
3. Numero di telefono (compreso il prefisso internazionale):
4. Fax (compreso il prefisso internazionale):
5. E-mail:

Il/La sottoscritto/a:

6. Cognome e nome:
7. Posizione all'interno dell'impresa:

dichiara che il conducente:

8. Cognome e nome:
9. Data di nascita (giorno, mese, anno):
10. Numero di patente di guida o numero della carta d'identità oppure numero del passaporto:
11. che ha iniziato a lavorare nell'impresa il (giorno, mese, anno):

per il periodo:

12. dal (ora, giorno, mese, anno):
13. al (ora, giorno, mese, anno):
14. era assente per malattia (*)
15. era in ferie (*)
16. era in congedo o in recupero (*)
17. era alla guida di un veicolo non rientrante nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 561/2006 o dell'accordo AETS (*)
18. eseguiva un altro lavoro diverso dalla guida (*)
19. era disponibile (*)

20. Luogo: Data:

Firma

21. Il/La sottoscritto/a conducente conferma di non essere stato/a alla guida di un veicolo rientrante nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 561/2006 o dell'accordo AETS durante il periodo sopra indicato.

22. Luogo: Data:

Firma del conducente

⁽¹⁾ Il presente modulo è disponibile in formato elettronico e stampabile su Internet sul sito: <http://eo.europa.eu>
⁽²⁾ Accordo europeo relativo all'attività di equipaggi di veicoli adibiti al trasporto internazionale su strada.
 (*) Barrare solo una delle caselle.

RESPONSABILITA' DEI SOGGETTI COINVOLTI NELL'ATTIVITA' DI AUTOTRASPORTO

Il D. Lgv. 21.11.2005 n. 286 ha introdotto alcune novità in tema di esecuzione e gestione dell'attività di trasporto su strada di merci per conto terzi, modificando la legge 06.06.1974 n. 298, allineando la normativa italiana a quella europea;

Nella filiera dell'autotrasporto emergono le seguenti figure (art. 2/1° D. Lgv. 286/05):

conducente	
vettore	impresa di autotrasporto iscritta all'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto terzi ... (omissis) ...
committente	impresa o persona giuridica pubblica che stipula o nel nome della quale è stipulato il contratto di trasporto con il vettore
caricatore	impresa o persona giuridica pubblica che consegna la merce al vettore, curando la sistemazione delle merci sul veicolo utilizzato per il trasporto
proprietario della merce	impresa o persona giuridica pubblica che ha la proprietà delle cose oggetto dell'attività di trasporto al momento della consegna al vettore

la responsabilità di tali soggetti sorge:

- se il trasporto della merce è affidato ad un vettore non legittimato;
- qualora, nell'esecuzione del trasporto, vengano commesse violazioni di talune norme del Codice della Strada, se le istruzioni relative al trasporto affidate al conducente sono in contrasto con le norme violate

l'esecuzione di un trasporto di merci per conto terzi deve:

- essere affidato ad un soggetto iscritto all'Albo Nazionale per gli autotrasportatori;
- rispettare le condizioni ed i limiti contenuti nel titolo abilitativo;
- possedere il titolo per esercitare tale attività in Italia, se il vettore è straniero;
- per i soggetti coinvolti nella filiera del trasporto, quindi, si configura la violazione dell'art. 26 della Legge 298/74, nonché il sequestro della merce ai sensi dell'art. 19 della Legge 689/81;

per escludere tale responsabilità, l'art. 7/5° D. Lvo 286/05 impone al committente:

- di indicare l'esistenza del titolo legittimante il trasporto nel contratto scritto (se redatto);
- in assenza di contratto, il committente (o il suo delegato) dovrà indicare il numero di